

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ricorso in appello per

- **ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA**, c.f. 80078410588, con sede in Roma nel Viale Liegi n. 33, riconosciuta con D.P.R. n. 1111 del 22.8.1958, in persona del Presidente *pro tempore* Ebe Giacometti, nata a Roma il 20.5.1957;

- **UNIONE SINDACALE DI BASE PER LA REGIONE SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luciano Ghiani, con sede in Cagliari nella Via Maddalena n. 20;

- **ASSOCIAZIONE ASSOTZIU CONSUMADORIS SARDIGNA ONLUS**, c.f. 92138760928, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Marco Mameli, con sede in Cagliari nella Via Roma n. 72;

tutti elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Tuveri 84 presso lo Studio del Prof. Avv. Andrea Pubusa che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce al presente atto;

APPELLANTI

Contro

COMUNE DI IGLESIAS, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dall'Avv. Efisio Busio, con domicilio eletto in Iglesias (SU) nella Via Isonzo n. 7 presso la casa comunale e domicilio digitale all'indirizzo ufficio.legale.comune.iglesias@pec.it;

APPELATO

e nei confronti di

RWM ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dal Prof. Avv. Raffaele Bifulco e dall'Avv. Michele Alliegro, con domicilio eletto in Roma (AdLaw Studio Legale), Lungotevere dei Mellini n.24, presso lo studio del Prof. Avv. Raffaele Bifulco e dell'Avv. Michele Alliegro, con domicilio digitale agli indirizzi raffaelebifulco@ordineavvocatiroma.org e michelealliegro@ordineavvocatiroma.org;

CONTROINTERESSATA

e nei confronti di

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Massimo Cambule e Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale in Cagliari nel Viale Trento n. 69 e domicilio digitale agli indirizzi mcambule@pec.regione.sardegna.it e gparisi@pec.regione.sardegna.it;

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **MIBAC- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI**, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Cagliari, con domicilio eletto in Cagliari nella via Dante n. 23 e domicilio digitale all'indirizzo ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTI

PER L'ANNULLAMENTO E/O L'INTEGRALE RIFORMA

della sentenza *inter partes* n. 422/2020 pronunciata dal TAR Sardegna, Sezione I, nel ricorso n. 92/2019, pubblicata il 28.7.2020, non notificata.

* * * * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

- 1)** Lo stabilimento di proprietà della soc. RWM Italia S.p.a. insiste su un'ampia area situata tra i comuni di Domusnovas (Loc. Matt'e Conti) e Iglesias (Loc. San Marco).
- 2)** Nel 2002 sono state avviate le linee produttive per la preparazione di miscele esplosive per uso militare.
- 3)** Nel 2011 l'azienda Rwm Italia S.p.a., ha acquistato dalla soc. SEI S.p.a. l'impianto e, in conseguenza, la produzione militare è stata fortemente incrementata e ha gradualmente soppiantato quella per uso civile, cessata del tutto nel 2012.
- 4)** Negli ultimi anni la soc. RWM ha programmato un importante piano di potenziamento dello stabilimento (All. 3, fascicolo di primo grado).
- 5)** In conseguenza, dalla fine del 2016 ad oggi sono stati presentati **ventuno progetti** per ampliamenti e realizzazioni di nuove aree produttive, come riportato in dettaglio nel ricorso

introduttivo e successivamente aggiornato nella memoria difensiva depositata dai ricorrenti il 22.5.2020. Dette istanze sono state depositate senza alcuna correlazione l'una rispetto all'altra.

6) Solo una domanda, relativa alla realizzazione del "Campo 140", è stata inviata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Iglesias al Servizio di Valutazione Ambientale (S.V.A.) della Regione Sardegna per un parere riguardo alla necessità della valutazione ambientale dell'intervento.

7) In data 9.7.2018 la soc. RWM Italia S.p.a. ha depositato presso l'ufficio SUAPE del Comune di Iglesias il "Progetto per la realizzazione del reparto R200 e del reparto R210", con il quale sarà raddoppiata la linea produttiva esistente per la produzione degli esplosivi di tipo PBX e degli ordigni con essi caricati.

8) Il procedimento si è articolato in una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (All. 4, fascicolo di primo grado).

9) In seguito all'indizione della conferenza di servizi, l'Associazione Italia Nostra Sardegna ed il Comitato Riconversione RWM sono intervenuti nel procedimento (All.ti 5 e 6, fascicolo di primo grado) ed hanno presentato istanze di accesso agli atti e di riesame al fine di conoscere tutti i documenti relativi alla procedura (All.ti 7 e 8, 38 fascicolo di primo grado). Alle istanze di Italia Nostra non è stato dato riscontro, mentre a quelle presentate dal Comitato Riconversione RWM è stato opposto

diniego (All.ti 9 e 43, fascicolo di primo grado).

10) Il 9.11.2018 l'ufficio SUAPE del Comune di Iglesias ha adottato il Provvedimento Unico n. 82 (All. 13, fascicolo di primo grado) con il quale ha autorizzato la soc. RWM Italia alla realizzazione dei reparti R200 e R210.

11) Con ricorso del 7.1.2019, distinto al numero 92/2019, le odierne appellanti hanno impugnato detto provvedimento nanti il TAR Sardegna, unitamente ai pareri ed agli atti resi nel procedimento SUAPE dal Comune di Iglesias, dal Servizio Tutela Del Paesaggio e Vigilanza Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, dalla ASL 7, dall'Arpas Sardegna, dalla Provincia Sud Sardegna e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco.

12) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Iglesias, la soc. RWM Italia S.p.a., la Regione Sardegna, la Prefettura di Cagliari, il Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco della Provincia di Cagliari e il MIBAC.

Ciascuna delle controparti ha allegato ampia documentazione, gran parte della quale sconosciuta agli odierni appellanti, i quali, in conseguenza, con atto del 14.3.2019 hanno formulato motivi aggiunti al fine di impugnare nuovi provvedimenti e dedurre nuove censure.

In particolare è stata gravata la Delibera G.R. 03/26 del 15.1.2019, la Monografia Istruttoria "Procedura di Verifica ai

sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 45/24" del 27/09/2017 relativa al Nuovo Campo Prove R140 (All. 59, fascicolo di primo grado), la determinazione n. 323 del 26.10.2017 adottata dalla Provincia del Sud Sardegna AUA (All. 60, fascicolo di primo grado), il Nulla osta del Servizio Tutela Paesaggio della RAS Prot. n. 37479 / TP / CA-CI del 03.10.2018 (All. 62, fascicolo di primo grado), il Parere tecnico edilizio Reg. nr. 0047181/2018 del 30/10/2018 del Comune di Iglesias (All. 63, fascicolo di primo grado) ed il Parere tecnico urbanistico Reg. nr. 0045966/2018 del 23/10/2018 adottato dal Comune di Iglesias (All. 64, fascicolo di primo grado).

13) Il giudizio si è articolato in una Camera di Consiglio ed in quattro Udienze Pubbliche. All'esito di quella tenutasi il 24.6.2020 la causa è stata tenuta in decisione ed è stata decisa con la Sentenza n. 422/2020, pubblicata il 28.7.2020 e non notificata.

* * * * *

La predetta decisione, odiernamente impugnata, è gravemente illegittima, erronea ed ingiustamente lesiva dei diritti ed interessi legittimi degli appellanti, i quali ne chiedono pertanto l'annullamento e/o l'integrale riforma per i seguenti

MOTIVI

A) SULLA PREMESA DEL RICORSO INTRODUTTIVO.

Nel punto 1) della sentenza impugnata il TAR Sardegna ha liquidato come irrilevanti i richiami effettuati nella premessa del ricorso all'art. 11 della Costituzione, alla L. 185/1990, al Trattato

sul commercio delle armi dell'ONU del 2.4.2013 (Arms Trade Treaty – ATT) - ratificato dall'Italia - ed alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 4.10.2018 sulla situazione nello Yemen – nel cui territorio, si rammenta, sono stati scaricati ordigni prodotti dalla RWM nello stabilimento di Domusnovas-Iglesias.

In base alla predetta disciplina, il governo italiano ha dapprima sospeso la vendita di armi all'Arabia Saudita impegnata nel conflitto in Yemen e poi – *rebus sic stantibus* - l'ha vietata in via definitiva, al pari di molti altri Paesi, cui si sono uniti recentemente gli USA.

La sentenza impugnata ritiene tale censura estranea all'oggetto del giudizio. In esso - afferma il TAR Sardo - rientrerebbero solo gli atti con i quali è stato autorizzato l'ampliamento dello stabilimento industriale della soc. RWM.

Il Giudice territoriale omette così di pronunciarsi sulla prima e preliminare censura, annoverandola fra i principi morali o politici. A ben vedere, tuttavia l'attività da incrementare nello stabilimento RWM è finalizzata alla vendita di ordigni in favore non di un qualsiasi paese terzo, ma di uno Stato in guerra, l'Arabia Saudita impegnata nel conflitto in Yemen, in ordine al quale il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione il 4.10.2018, nella quale si denuncia una grave crisi umanitaria tale da annoverare l'offensiva della coalizione a guida saudita – sulla base di una relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'agosto 2018 - **fra i crimini di guerra**. Che

alla base di questa Risoluzione e degli altri menzionati atti, limitativi della produzione e vendita di armi, ci sia un'alta tensione morale e l'ispirazione a meritorie finalità politiche non toglie ad essi una pregnante natura giuridica poiché si tratta di delibere e decisioni (risoluzioni, trattati e leggi) adottate da organi costituzionali di eminenti soggetti giuridici internazionali o sovranazionali e dell'ordinamento italiano.

I provvedimenti impugnati, in quanto tesi a incrementare la produzione di ordigni diretti a concretizzare "crimini di guerra", rivelano in modo incontestabile e manifesto uno *sviamento di potere*, ossia una deviazione del provvedimento dal suo fine primario che dev'essere anzitutto quello di autorizzare un'attività edilizia con uso **non contrastante con le finalità fondamentali dell'ordinamento interno e sovranazionale.**

La disconnessione del fine dell'ampliamento dall'incremento della produzione di bombe destinate all'impiego in Yemen espunge dalla valutazione giuridica un elemento dirimente. Le norme interne e gli atti sovranazionali citati e meglio illustrati nel ricorso di primo grado, a prescindere da ogni altra considerazione, vietano che nel nostro ordinamento siano autorizzabili costruzioni che abbiano come destinazione d'uso la produzione di ordigni da utilizzare per consumare "crimini di guerra", secondo la qualificazione del Parlamento europeo.

I provvedimenti impugnati vanno pertanto annullati senza ulteriore esame anzitutto e soltanto per questa primaria ed

assorbente violazione della funzione, essendo essi protesi a realizzare finalità non ammesse dall'ordinamento.

B) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 152/2006, DELIBERAZIONE G.R. DELLA SARDEGNA 34/33 DEL 7.8.2012, DELIBERAZIONE G.R. DELLA SARDEGNA 45/24 DEL 27.9.2017, ART. 9 COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nei punti 2), 3) e 4) la sentenza di primo grado ha affrontato la questione attinente alla natura dell'attività svolta dalla soc. RWM Italia S.p.a. nello stabilimento di Iglesias-Domusnovas, giungendo alla conclusione che esso non deve considerarsi impianto chimico integrato e che la fabbrica non produce esplosivi ma "cariche esplosive per le testate di guerra e pani composte da una miscela di sostanze esplodenti e non". Per il TAR Sardegna, quindi, il procedimento autorizzatorio per l'ampliamento dei reparti R200 e R201 non doveva essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del punto 5 dell'Allegato A1 della Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27.9.2017. In tale ricostruzione, il primo giudicante ha fatto proprie le conclusioni del CTU, Ing. Baratti, al quale si è richiamato per intero.

Tale motivazione della sentenza è del tutto errata per una serie di ragioni.

E' in primo luogo errata la parte della CTU richiamata dal TAR

nei punti 3.2) e 3.3).

Si consideri infatti che in Sardegna, in materia di V.I.A., si applicano il D. Lgs. n. 153/2006 e il D.G.R. n. 45/24 del 2017 (paragrafo 4, pag. 11). Entrambi i dettati normativi fanno riferimento alla Direttiva Europea 2011/92/UE (All. 92, fascicolo di primo grado), la cui applicazione è regolata dalle linee guida "*Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive*" (All. 10 del fascicolo documentale di primo grado della RAS) e dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea ivi citate.

In primo luogo si rileva che lo stesso TAR, citando il CTU, ha rilevato la presenza di processi di reazione chimica nello stabilimento RWM con riferimento specifico alla cosiddetta "*reticolazione dell'HTPB*", impiegata nella produzione degli esplosivi di tipo PBX.

Tale affermazione, anche da sola, avrebbe dovuto condurre il Consulente prima ed il TAR poi a dichiarare che quello gestito dalla controinteressata è un "impianto chimico", applicando correttamente le linee guida UE (All. 10 del fascicolo di primo grado della RAS, pagine 21-23; la traduzione si può leggere a pag. 40 dell'allegato 59 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), le quali prevedono che tale qualificazione venga assunta **con la presenza anche di una sola reazione chimica all'interno del processo produttivo.**

In secondo luogo la contraddittorietà della sentenza risiede

nella circostanza che è stato espressamente accertato il fatto che «la carica delle testate di guerra o pani di miscela esplosiva presenta caratteristiche diverse dal materiale esplosivo che la compone».

Del resto è pacifico che le caratteristiche tecniche degli esplosivi di tipo PBX prodotti dalla soc. RWM (PBXN-109, PBXN-110, PBXN-111, etc.) sono differenti rispetto a quelli impiegati dall'azienda come materie prime (RDX, HMX, etc.). Ciò non solo è intuitivo, ma è chiarito dalla letteratura tecnica di settore e dai documenti tecnici suggeriti dai CTP di parte ricorrente (All. 73 del fascicolo di primo grado, pag. 14) e utilizzati anche dal CTU (Tabelle 3 e 4 alle pagine 8 e 9 della Relazione Tecnica depositata il 27.12.2019).

Esaminando detti atti emerge che i **valori sono completamente diversi tra gli esplosivi prodotti dalla RWM e quelli impiegati per la produzione**. Non si capisce quindi come prima il CTU e poi il TAR abbiano potuto ritenere che la fabbrica RWM non produca esplosivi.

In realtà a questa conclusione paradossale si è giunti utilizzando un criterio personale del Consulente d'Ufficio secondo il quale non vi sia «trasformazione chimica degli esplosivi utilizzati» in quanto le singole molecole delle sostanze esplosive impiegate come materie prime (nel nostro caso RDX, HMX, etc.) dovrebbero subire un qualche processo di reazione chimica e risultare modificate. **Tuttavia né il CTU**

né il TAR hanno chiarito quale sia la disciplina che abbia disposto tale criterio in materia di qualificazione degli esplosivi. E del resto non poteva essere diversamente, posto che in nessuna delle norme vigenti è stato mai declinato tale principio.

In realtà la disciplina in vigore prevede che le sostanze esplosive siano riconosciute e classificate dal Ministero dell'Interno, che rilascia apposite e specifiche licenze per la loro produzione, il trasporto e la commercializzazione (articoli 46 e 53 del T.U.L.P.S.). Tali materie esplodenti, una volta certificate, sono inserite d'ufficio nell'allegato A del Regolamento attuativo del T.U.L.P.S. (come specificato all'art. 83). **Sono quindi da considerarsi prodotti esplosivi quelli riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno sulla base delle loro caratteristiche tecniche;** essi necessitano di licenze specifiche per fabbricazione, trasporto, e commercializzazione.

Se tale verifica fosse stata effettuata con attenzione, il primo giudicante avrebbe constatato che **il Ministero dell'Interno riconosce e certifica separatamente gli esplosivi impiegati dalla soc. RWM come materie prime (RDX, HMX, etc.) e i prodotti esplosivi di tipo PBX che, a partire da queste, l'azienda realizza nella sua fabbrica di Domusnovas-Iglesias (PBXN-109, PBXN-110, PBXN-111, etc.).** I primi sono indicati nell'allegato A del Regolamento attuativo del

T.U.L.P.S. (il numero identificativo per l'RDX è 0483, quello per l'HMX è 0484, quello per il TNT è 0209, etc.); gli esplosivi di tipo PBX prodotti dalla soc. RWM (PBXN-109, PBXN-110, PBXN-111, etc.) sono invece riconosciuti e classificati quali materiali esplosivi a sé stanti dal D.M. n. 559/C.442-XV.J(2679) del 10.4.2000 per il PBXN-109 (All. 93, fascicolo di primo grado, pag. 72), dal D.M. n. 559/C.16088-XV.J(3042) del 9.1.2001 per il PBXN-111 (All. 94, fascicolo di primo grado, pag. 70), il D. M. n. 557/B.21819-XV.J(3545) del 6.6.2003 per produrre il «*corpo bomba d'aereo da 500 LBS MK 82 con PBX N 109*» (All. 95, fascicolo di primo grado, pag. 43) ecc.

Quanto sopra dimostra che è completamente errata la sentenza nella parte in cui afferma che la soc. RWM Italia non produce esplosivi con caratteristiche diverse dai prodotti che li compongono. Applicando la disciplina vigente in materia e facendo riferimento alle specifiche tecniche dei materiali, **i prodotti dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias non possono che essere qualificati quali esplosivi a tutti gli effetti.**

Quanto sopra concorre a qualificare lo stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias come impianto chimico integrato per la produzione su scala industriale di esplosivi e pertanto, applicando correttamente le parti linee guida UE (All. 10, fascicolo di primo grado della RAS), **i progetti di potenziamento ed espansione dovevano essere**

sottoposti a V.I.A.

Ciò anche in considerazione del fatto che, alla luce di tale disciplina, l'impianto effettua una *"produzione su scala industriale"*, com'è logico che sia, visto che la mole di bombe per aereo e mine marine ivi prodotte ha permesso all'azienda di essere il secondo esportatore italiano di armamenti nell'anno 2018 (All. 75, tabella 13 a pag. 39, fascicolo di primo grado); inoltre lo stabilimento è composto da varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro, come ha ammesso lo stesso CTU il quale ha affermato che *«nei nuovi reparti della RWM saranno presenti unità (dove saranno trattate, fisicamente e/o meccanicamente, le sostanze acquistate sul mercato) interconnesse tra di loro per produrre la carica delle testate di guerra o pani di miscela esplosiva»*.

Al di là delle incontestabili considerazioni testé illustrate, il fatto che nello stabilimento RWM si producano esplosivi è comprovato inequivocabilmente dal divieto disposto dal governo italiano di vendita di tale produzione all'Arabia Saudita, in quanto paese belligerante che utilizza tali ordigni financo contro la popolazione civile, causando con terrificanti esplosioni gravissimi danni alle persone e alle cose.

Pertanto la sentenza di primo grado è del tutto errata e deve essere conseguentemente riformata.

In conseguenza delle rilevate evidenti carenze della relazione di Consulenza Tecnica di primo grado, si invita il Collegio a

valutare se, ai fini della decisione, sia utile provvedere alla nomina di un nuovo CTU che possa chiarire con adeguata competenza le questioni oggetto del presente giudizio.

* * * * *

E' inoltre del tutto errato il punto 4) della sentenza odiernamente impugnata nella parte in cui si afferma che le questioni poste dalla difesa dei ricorrenti con le memorie successive al deposito della relazione di CTU fossero state già trattate.

Si rileva infatti che il perito ha inviato una bozza molto scarna e, a seguito della presentazione delle osservazioni dei CTP di parte ricorrente, **ha depositato una relazione definitiva del tutto differente per contenuto ed estensione della parte motiva**, che ha condiviso con la bozza solo le conclusioni.

Le questioni tecniche poste nelle memorie sono quindi strettamente correlate alle parti nuove della relazione. Su di esse non vi è stata alcuna possibilità di interlocuzione con il CTU - anche per il tardivo deposito della relazione - con evidente violazione del principio del contraddittorio.

Il punto della sentenza in commento è assolutamente contraddittorio in quanto il TAR afferma da un lato che con le memorie difensive è possibile prendere posizione sul contenuto della relazione definitiva, ma per altro verso afferma che le questioni sollevate dagli odierni appellanti fossero state già precedentemente formulate dai CTP. Questo nonostante sia stato più volte chiarito che, al contrario, nelle memorie si è presa

posizione sulle nuove questioni poste dal CTU nella relazione definitiva e non contenute nella bozza.

Il Giudice di primo grado, che evidentemente non aveva gli strumenti tecnici per esaminarle, ha quindi sostanzialmente deciso di soprassedere su di esse invece di chiamare il CTU a chiarimenti.

Peraltro si rileva che lo stravolgimento della relazione definitiva rispetto alla bozza è un fenomeno rarissimo in ambito processuale, che avrebbe dovuto essere adeguatamente trattato dal TAR, il quale invece sul punto ha assunto una decisione del tutto carente in aperto contrasto con il rispetto del principio del contraddittorio.

* * * * *

Nel punto 4.3) il primo giudicante ammette che il CTU non ha considerato la classificazione degli esplosivi effettuata dal Ministero dell'Interno in quanto essa non è stata espressamente indicata nei quesiti formulati al consulente.

Tale motivazione è errata sotto due profili.

In primo luogo la classificazione di cui sopra, come dianzi chiarito, ha valenza normativa e quindi avrebbe dovuto essere considerata dal CTU a prescindere da qualsiasi indicazione del TAR.

Ma, a tutto voler concedere, se così non fosse, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto convocare il CTU a chiarimenti, precisare i quesiti specificando il richiamo a detta disciplina, data la sua

portata nel nostro ordinamento. Il TAR invece si sbarazza frettolosamente della questione con una motivazione del tutto carente ed illogica.

* * * * *

Nel punto 4.4) il primo giudicante raggiunge il massimo dell'illogicità per giustificare il rigetto del motivo presentato dagli odierni appellanti e "salvare" le conclusioni del CTU.

Il TAR ammette infatti che nel processo produttivo della soc. RWM ci sia una reazione chimica.

Tuttavia da un lato interpreta male la normativa comunitaria, che neanche viene espressamente richiamata. Essa, come detto, stabilisce che "un processo di conversione chimica implica che la trasformazione attraverso una o più reazioni chimiche avvenga durante un processo produttivo". Quindi esattamente ciò che avviene nel caso della RWM.

Invece il TAR afferma l'esistenza di un principio di funzionalità che è totalmente nuovo e sconosciuto alla normativa di settore, nel quale non è mai esistito. Del resto il primo Giudice, ancora una volta, non chiarisce quale sia la disciplina dalla quale trae tale assunto.

Quanto alla reazione chimica, è quasi superfluo rilevare che essa avviene nel processo produttivo degli esplosivi, non di beni diversi.

La sentenza impugnata è quindi del tutto erronea, illogica ed immotivata e per i motivi di cui sopra deve essere annullata e/o

riformata.

C) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 152/2006, DELIBERAZIONE G.R. DELLA SARDEGNA 34/33 DEL 7.8.2012, DELIBERAZIONE G.R. DELLA SARDEGNA 45/24 DEL 27.9.2017, ART. 9 COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nel punto 5) della sentenza impugnata il TAR sintetizza il secondo motivo di ricorso, mentre nel punto 6) indica le ragioni alla base del rigetto. Solo che in quest'ultimo non vi è alcuna argomentazione sul merito dell'impugnazione ed emerge, al contrario, l'assoluta superficialità ed erroneità della decisione odiernamente impugnata.

Il TAR, infatti, non coglie il senso della censura. Nel motivo B) del ricorso introduttivo è stato contestato il mancato espletamento della VIA in relazione all'ampliamento complessivo dell'impianto, avvenuto mediante parcellizzazione dei singoli interventi.

Il primo giudice invece ha ritenuto che la contestazione fosse fondata sulla natura di impianto chimico integrato dello stabilimento RWM. Tale questione, invece, ha riguardato unicamente il motivo A) del ricorso di primo grado e, quanto alla sentenza impugnata, è stato discusso nel punto precedente del presente atto di appello.

La sentenza del TAR è quindi totalmente carente e immotivata.

Sinteticamente si rileva che nel ricorso introduttivo è stato contestato che la soc. RWM Italia ha proceduto a molteplici interventi di potenziamento dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias frazionandoli arbitrariamente in altrettante diverse richieste, onde farli apparire surrettiziamente come progetti distinti e separati.

Quanto sopra ha consentito di evitare le prescritte procedure di VIA e ciò è avvenuto senza che sia stata effettuata alcuna valutazione cumulativa degli impatti ambientali; detta procedura non è stata espletata nemmeno in sede di approvazione dei nuovi reparti R200 e R210.

Ciò si è verificato nonostante l'ampliamento abbia un notevole impatto sul territorio, sulla fauna e sulla flora e costituisce fonte di inquinamento ambientale. Sono infatti 21 gli interventi noti agli appellanti, tutti relativi all'ampliamento e al potenziamento dell'impianto della società RWM. Alcuni di essi sono stati approvati dall'ufficio SUAP del Comune di Iglesias in tempi recentissimi (All.ti 118, 119, 120 e 121) pur in presenza del parere negativo espresso da alcune amministrazioni coinvolte. Oltretutto buona parte degli interventi previsti ricadono del tutto o in parte nella fascia di rispetto dei 150 metri dal Rio Gutturu Mannu – Rio Figu, che attraversa lo stabilimento (All. 117, fascicolo di primo grado), e che lo studio di Compatibilità idraulica del comune di Domusnovas considera a rischio esondazione (All. 122 e 123).

La necessità della VIA in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Questo Ecc.mo Consiglio di Stato, con Sentenza n. 36/2014, ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti con i quali è stata esclusa la necessità di sottoposizione a VIA di un intervento parcellizzato in domande ed interventi distinti *«effettuata valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della (sola) V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero [...] Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760) [...] La decisione di "parcellizzazione" [...] non può certo determinare una modificazione del carattere unitario del territorio materialmente considerato sotto gli aspetti geografici, paesaggistici, culturali» (Consiglio di Stato, Sent. n. 36/2014).*

La predetta pronuncia si attaglia perfettamente al caso in esame

ed anzi, impone adempimenti ben più gravosi: se infatti, come affermato, è necessaria una VIA cumulativa nei casi in cui più opere debbano essere realizzate in una stessa area, **a maggior ragione essa sarà necessaria quando, come nel caso della soc. RWM Italia, più interventi abbiano ad oggetto un medesimo sito o impianto.** Il predetto orientamento è stato confermato in numerose altre pronunce (si vedano, a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4163/2004; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5760/2006). Peraltro la questione della parcellizzazione degli interventi da parte della soc. RWM è stata affrontata anche dall'ARPAS nel parere del 23.4.2020 (All. 115, fascicolo di primo grado) con il quale, in materia di emissioni rumorose, è stato chiaramente affermato che è necessario effettuare un esame cumulativo dell'impianto.

Si tratta di un'affermazione assolutamente rilevante della quale il TAR non ha tenuto conto.

Si insiste pertanto nell'accoglimento del secondo motivo contenuto nel ricorso introduttivo e si chiede che questo Ecc.mo Consiglio di Stato, stante la mancata pronuncia del TAR sul punto, voglia disporre l'accoglimento dell'appello sul punto o effettuare un rinvio al Giudice di prime cure.

D) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 9 E 10, L. 241/1990, L. 108/2001). ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA).

Nei punti della sentenza impugnata da 7) a 9) il TAR Sardegna afferma che gli appellanti, i quali hanno presentato richiesta di partecipare alla conferenza di servizi, vi avrebbero potuto presenziare solo nel caso in cui essa si fosse svolta in modalità sincrona, mentre, quanto alla richiesta di documenti inoltrata alle amministrazioni appellate, dichiara che la mancata ostensione non incide sulla legittimità dei provvedimenti impugnati e che comunque gli appellanti non possono lamentarsi in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Quanto affermato dal TAR Sardegna si pone in aperto contrasto con l'art. 9, L. 241/90.

Si consideri infatti che lo stesso Tribunale non ha negato il diritto degli appellanti alla presentazione delle istanze di accesso ed alla partecipazione procedimentale, così come alla proposizione del ricorso introduttivo. In conseguenza essi, alla luce dell'art. 10, L. 241/1990, avevano pieno diritto di prendere visione degli atti, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione aveva l'obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Stupisce che dette norme, espressamente richiamate nel ricorso, non siano state considerate dal Giudice di prime cure, che addirittura sostiene che i ricorrenti non avrebbero indicato le disposizioni in forza della quale sarebbe sorto il diritto di partecipare al procedimento in questione.

La contraddizione e l'erroneità della motivazione è quindi palese. Lo è ancor più se si considera la disciplina di provenienza comunitaria in materia di accesso alle "informazioni ambientali", contenuta nell'art. 3, D. Lgs. 195/2005 in attuazione alla Direttiva n. 4/2003, il quale, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, estende al massimo grado il diritto all'ostensione dei documenti ed alla partecipazione procedimentale, sia dal punto di vista della legittimazione alla richiesta sia per quanto attiene al contenuto delle informazioni accessibili.

In materia assume poi particolare rilievo la Convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata in Italia con L. 108/2001, la quale prevede che per "informazione ambientale" debba intendersi qualsiasi informazione riguardante, tra gli altri, i provvedimenti amministrativi, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sull'ambiente. Dispone all'art. 6 che ogni decisione suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente deve essere assistita da un'articolata procedura informativa, in base alla quale il pubblico interessato deve essere informato del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, con specifiche previsioni in materia di esame degli atti e dei documenti. Per "pubblico interessato" si intendono coloro che subiscono o possono subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse da far valere al riguardo, tra i quali rientrano

senza dubbio gli odierni appellanti.

Dette disposizioni evidenziano che la disciplina in tema di "informazione ambientale" consente a ciascun cittadino di conoscere, in modo tempestivo e concreto, ogni possibile scelta che possa incidere significativamente sul territorio (sul punto TAR Sardegna con sentenza n. 599/2004).

In conclusione i provvedimenti impugnati sono stati adottati in violazione delle norme sul giusto procedimento (accesso e partecipazione), anzitutto dell'art. 10 L. n 241/1990.

Anche alla luce delle predette considerazioni la sentenza impugnata è del tutto errata e deve essere riformata.

**E) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 14-BIS, L. 241/1990).
ECESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ
DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).**

Nei punti da 10) a 12) il TAR Sardegna, affrontando il quarto motivo del ricorso di primo grado, minimizza la portata delle prescrizioni contenute nei pareri resi dal Servizio Tutela del Paesaggio, dall'ARPAS, dal Settore IV Lavori Pubblici e dalla Provincia del Sud Sardegna nel procedimento che ha condotto all'adozione del Provvedimento Unico 82/2018, con il quale è stata autorizzata la realizzazione dei reparti R200 e R210 della soc. RWM.

Il Giudice di primo grado afferma che le questioni poste con tali atti riguarderebbero aspetti marginali e liquida la questione in poche righe.

Ciò conferma l'erroneità della sentenza, qui addirittura in gran parte carente di motivazione.

La vicenda in commento infatti è assolutamente rilevante. Si consideri, infatti, che il SUAPE del Comune di Iglesias ha affermato che nella procedura sono *«pervenuti solo pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali»*.

Ciò non corrisponde al vero.

Sulla base della predetta errata considerazione, il Comune non ha approfondito alcunchè circa la natura delle condizioni poste dalle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio. Il SUAPE non ha nemmeno specificato per quale motivo esse non determinassero un arresto procedimentale o non conducessero al diniego dell'autorizzazione.

Il TAR si è attestato apoditticamente sulla stessa linea del Comune, il quale ha provveduto in palese violazione degli artt. 3 e 14-bis, L. 241/1990.

La carenza di motivazione della sentenza impugnata comporta la necessità di una riforma adeguata sul punto.

F) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 357/1997, DIRETTIVA 92/43/CEE, L. 124/1994, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA N. 24/23 DEL 23.4.2008, ART. 9 COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA

DEI PRESUPPOSTI)

I punti 13) e 14) della sentenza di primo grado sono totalmente immotivati.

Il TAR sostiene che il problema dell'incidenza dell'impianto RWM sul SIC "Monte Linas-Marganai" sarebbe stata affrontata in sede di realizzazione del Nuovo Campo Prove 140 e che pertanto la questione era definita, anche in considerazione del fatto che, ad avviso del primo giudice, quell'intervento sarebbe più impattante dei Reparti R200 e R210.

Tale motivazione è prima di tutto manifestamente illogica, oltre che non convincente e del tutto lacunosa.

E' infatti chiaro che per il Campo Prove 140 la questione della vicinanza con il SIC è stata esaminata considerando le questioni attinenti alle esplosioni degli ordigni, in relazione alle quali, ad esempio, sarebbero potute essere previste misure di abbattimento delle emissioni, ciò che peraltro non è avvenuto. Nel caso dei Reparti R200 e R210, invece, il problema riguarda la realizzazione una dozzina di fabbricati, alcuni dei quali di imponenti dimensioni (All. 1 del fascicolo di primo grado della soc. RWM). La questione è quindi totalmente diversa ed autonoma.

Il TAR non ha quindi adeguatamente considerato che tale intervento edificatorio determina un consistente impatto ambientale e che pertanto doveva necessariamente essere sottoposto a VIA e a Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA)

ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 357/97, così come modificato dall'Art. 6, D.P.R. 120/2003.

E, si badi bene, la "Direttiva Habitat" non ammette deroghe alla applicazione del predetto art. 6, D.P.R. 120/2003, neanche per le ipotesi di interventi di interesse militare (così come confermato dalla Procedura di infrazione 2003/2209 relativa all'Ampliamento della base militare dell'Isola de La Maddalena).

La sentenza impugnata è quindi totalmente carente sul punto e deve pertanto essere riformata.

G) VIOLAZIONE DI LEGGE E DI REGOLAMENTO (ART. 21, P.R.G. IGLESIAS, ART. 5, D.P.R. 447/1998, ART. 7, L. 1150/1942). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nei punti da 15), 16) e 17) la sentenza impugnata si limita a richiamare quanto sostenuto dal Comune di Iglesias e dalla soc. RWM senza argomentare in alcun modo sulle contestazioni dei ricorrenti. Sostiene che non fosse necessario introdurre alcuna variante allo strumento urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi reparti R200 e R210.

Il primo giudice non affronta il problema relativo al fatto che non vi è alcuna pianificazione urbanistica nell'area in cui è stato autorizzato l'intervento della soc. RWM e che la realizzazione di esso determinerà un'inevitabile compromissione della zona, con

conseguente vincolo, in capo all'Amministrazione, a destinarla per intero ad area industriale quando verrà adottato il PUC.

La sentenza richiama la prima parte del comma 1) dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 il quale prevede che se il progetto presentato si pone in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Il primo giudicante conclude affermando che, non essendoci stato alcun rigetto da parte del responsabile del procedimento, il provvedimento sarebbe da considerare legittimo. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione solo apparente e comunque tautologica.

Il TAR tralascia infatti di esaminare la parte successiva della predetta norma, la quale dispone che qualora *«lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi [...] per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale,*

tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale».

La norma è stata totalmente ignorata dal TAR e pertanto la sentenza impugnata è gravemente carente sul punto, in quanto non è stato affrontato un aspetto assolutamente rilevante in relazione alla vicenda in commento.

H) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. Lgs. 112/1998, D. Lgs. 334/1999, D.P.C.M. 25.2.2005 E D.M. 9.8.2000 "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA", ART. 32 COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nei punti della sentenza da 18) a 22) il TAR Sardegna travisa del tutto il motivo G) del ricorso introduttivo ed afferma che, secondo i ricorrenti, il Piano di Emergenza sarebbe inadeguato rispetto all'ampliamento. Gli appellanti hanno rilevato nel ricorso di primo grado che esso non rispettava le prescrizioni di legge già in relazione alla consistenza dello stabilimento preesistente. A fortiori lo è per l'ampliamento contestato. Si consideri infatti che il Piano attualmente vigente risale al 2012 e fa riferimento ad una produzione prevalente di esplosivi per uso civile, cessata del tutto alla fine di quello stesso anno. L'impianto è inoltre profondamente cambiato per dimensioni e operatività. In

conseguenza il giudice di primo grado doveva rilevare che l'Amministrazione, in relazione all'ampliamento, incontrava la preclusione della inadeguatezza del piano.

La ricostruzione del TAR è gravemente lacunosa anche con riferimento alla parte in cui afferma che la soc. RWM avrebbe effettuato le comunicazioni richieste dalle norme in vigore rispetto alle quali avrebbe ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Ciò non corrisponde al vero.

Allo stato attuale manca infatti sostanzialmente il Piano di Emergenza per le aree Esterne (PEE). Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che quello in essere, risalente al 2012, non è stato oggetto di revisione triennale, come previsto dall'art. 11, comma 3, e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 334/1999 (il cui contenuto è stato poi interamente recepito dall'art. 21 del D.Lgs. 105/2015 attualmente in vigore). Di conseguenza il PEE attualmente in vigore appare del tutto inadeguato perché non tiene conto né della reale natura della produzione, né dell'attuale configurazione degli impianti, né del rischio idrogeologico legato alla presenza del Rio Gutturu Mannu - Rio Figu, che attraversa lo stabilimento e che lo studio di Compatibilità idraulica del comune di Domusnovas considera a rischio esondazione (All. 122).

Lo stesso giudice territoriale, peraltro, conferma quanto sopra senza tuttavia giungere alle dovute conseguenze. Dichiara infatti che la società RWM dovrà farsi carico del Piano di Emergenza Interna allorquando gli interventi saranno realizzati, mentre sul

Piano di Emergenza Esterna, nel richiamare l'art. 21, D.Lgs. 105/2015, conferma che la procedura in esso prevista non è stata ancora attivata.

La sentenza è quindi del tutto carente e sarà interessante, nel corso del giudizio di appello, verificare se la Prefettura di Cagliari e la soc. RWM si saranno attivate in qualche modo, posto che, per quanto consta agli appellanti, lo stabilimento è tutt'ora privo dei Piani di Emergenza, con grave rischio per i dipendenti e per la popolazione.

Anche alla luce delle gravi carenze sopra indicate si chiede la revisione della sentenza impugnata.

I) VIOLAZIONE DI LEGGE (DPCM DEL 14 NOVEMBRE 2007, DELIBERAZIONE G.R. N. 22/3 DEL 24.5.2006, L. 35/2012, ARTT. 9 E 32, COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nei punti della sentenza da 23) a 29) il TAR ha affermato, in maniera del tutto contraddittoria, che l'istruttoria sul Campo Prove 140 è rilevante anche in relazione alla realizzazione dei reparti R200 e R210. Tuttavia il primo giudice ammette poco dopo che nella Deliberazione della Giunta regionale n. 3/26 del 15.1.2019 non vengono citati gli interventi correlati a detti reparti. Il fatto che le richieste relative ad essi siano state coinvolte nella predetta verifica della RAS è quindi solo una congettura del TAR, tant'è vero che non viene citato alcun atto

dal quale ciò risulti inequivocabilmente. Del resto la Regione Sarda ha richiesto alla soc. RWM di presentare una istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA esclusivamente per la realizzazione del Campo Prove R140.

La sentenza, anche sul punto, è quindi del tutto carente ed immotivata.

* * * * *

Nel punto 28) il TAR ribadisce che la realizzazione dei Reparti R200 e R210 non necessitava di sottoposizione a VIA alla luce della relazione di consulenza tecnica. Sul punto si richiama, per brevità, quanto precedentemente esposto, in particolare nel motivo B) del presente appello.

* * * * *

Il punto 29) della sentenza impugnata è totalmente contraddittorio ed il TAR pare arrampicarsi sugli specchi quando afferma che il Campo Prove è strumentale al processo produttivo ma non è porzione di esso. Con tale artificio linguistico si esclude che l'impianto della soc. RWM dovesse essere sottoposto nel suo complesso a VIA.

Si tratta tuttavia di una motivazione totalmente fallace.

Il fatto che il Campo Prove costituisca un tassello fondamentale per la produzione della soc. RWM è del tutto chiaro ed incontestato. E' infatti ovvio che senza la possibilità di effettuare test per i controlli di qualità, gli esplosivi non potrebbero essere venduti.

Il Campo rappresenta quindi una struttura funzionalmente connessa ai reparti nei quali ha luogo la produzione, in quanto vi si svolge una ben precisa, specifica e necessaria porzione del processo produttivo. Peraltro è quasi superfluo rilevare che gli esplosivi testati sono proprio quelli impiegati e prodotti nello stabilimento di Domusnovas-Iglesias, in particolare quelli di tipo PBX che dovranno essere realizzati nei nuovi reparti R200 e R210, oltre che le materie prime impiegate nel processo di produzione, quali ad esempio l'esplosivo RDX.

Si potrebbe sostenere quanto afferma il TAR Sardegna solo se la soc. RWM intendesse impiegare il Campo Prove R140 per effettuare test, ad esempio, per conto di produttori terzi.

Tuttavia così non è e pertanto la sentenza deve essere riformata sul punto.

* * * * *

Si contestano i motivi della pronuncia del TAR Sardegna contenuti nei punti da 30) a 34).

Il primo giudicante non entra nel merito delle contestazioni contenute nei motivi aggiunti, che attengono non solo al procedimento autorizzatorio applicato nei confronti della soc. RWM, ma alla stessa Monografia Istruttoria (All. 59, fascicolo di primo grado). Delle censure non si parla per niente.

Si dichiara apoditticamente che, data la natura squisitamente tecnica di detto ultimo atto, il giudizio di legittimità su di esso sarebbe sottratto al sindacato del Giudice Amministrativo se non

per macroscopici e palesi profili di irragionevolezza o di illogicità che, afferma il TAR, non sarebbero riscontrabili nel caso di specie. Il primo giudice non ha adeguatamente considerato né il complessivo piano di investimenti per il potenziamento dello stabilimento, che comprende un gran numero di interventi differenti, connessi funzionalmente tra loro; né l'impatto ambientale che si determinerà una volta che l'ampliamento dell'impianto sarà concluso: aumenteranno infatti esponenzialmente le emissioni in atmosfera, l'inquinamento acustico, il prelievo idrico, la produzione di acque reflue e di rifiuti, l'incremento del traffico veicolare ecc.

Il TAR non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che lo stabilimento della soc. RWM è transitato dal regime autorizzatorio dell'AIA, più severo, a quello AUA, che prevede meno prescrizioni ma che tuttavia si riferisce a piccole e medie imprese, quale certo non è la controinteressata.

Non sono state considerate nemmeno le "emissioni diffuse" dell'impianto, connesse principalmente ai test esplosivi, questione che non è stata affrontata nella procedura relativa al "Campo Prove 140".

Inoltre nulla ha argomentato il primo giudicante sul fatto che in presenza di numerosi e rilevanti interventi di modifica sostanziale dell'assetto dello stabilimento, sarebbe stato necessario da parte della Regione disporre un'accurata Valutazione di Impatto Ambientale e una profonda riflessione sulla necessità di ritornare

al regime di autorizzazione e controllo di cui all'art. 6, comma 13, D. Lgs. 152/2006.

Il TAR non ha nemmeno affrontato la questione relativa alla vicinanza tra lo stabilimento e l'area SIC "Monte Linas Marganai", zona di nidificazione di numerose specie di uccelli protette, anche migratorie, che possono essere gravemente disturbate dall'inquinamento acustico prodotto dalle esplosioni.

Manca qualsiasi riferimento ad essa in relazione alla realizzazione del nuovo "Campo Prove 140", che determina un aumento della superficie dedicata a "test di scoppio su esplosivi e manufatti esplosivi" del 300% rispetto alla situazione precedente, oltre all'aggiunta di attività sperimentali nuove, come risulta dalla Relazione Tecnica RT 4900127 (All. 57, fascicolo di primo grado), con un evidente incremento del potere detonante degli ordigni e dell'inquinamento acustico.

Sul punto manca totalmente la motivazione, in quanto il Giudice non esamina partitamente le censure formulate dai ricorrenti.

* * * * *

Neanche il punto 35) della sentenza impugnata coglie nel segno.

Il TAR si limita ad affermare che nel corso del procedimento sarebbero stati acquisiti i pareri delle autorità preposte alla tutela paesaggistica e richiama la Monografia istruttoria.

Non entra tuttavia nel merito della contestazione contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, nel quale, si rammenta, si è rilevato che l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno dell'Ambito

Paesaggistico n. 7 "Bacino Metallifero" del Piano Paesaggistico Regionale, previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24.5.2006 – Piano Paesaggistico Regionale -, ed è classificata come "zona ricoperta da bosco" (All. 66 del fascicolo di primo grado).

Poichè il Comune di Iglesias non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PPR, il progetto presentato dalla soc. RWM non era autorizzabile in virtù della previsione dell'art. 15 delle Norme Tecniche di attuazione del PPR (All. 66, fascicolo di primo grado).

Sulla questione il TAR è totalmente muto.

L) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, L. 241/1990, ARTT. 9 E 32, COST.). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Manca del tutto nella sentenza impugnata la decisione sulla censura B) dei motivi aggiunti.

In essa si è contestata la Delibera G.R. 03/26 del 15.1.2019 nella parte in cui si è affermato che il progetto relativo al Campo Prove 140 non doveva essere sottoposto ad assoggettabilità a VIA e a Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto esso non avrebbe effetti sull'habitat protetto dal SIC "Monte Linas Marganai".

Gli appellanti hanno contestato che l'attività dalla società RWM all'interno di detta nuova opera sarà idonea a causare un danno grave all'avifauna e alle numerose specie animali presenti e che

sul punto è mancata qualunque motivazione da parte della RAS.

Non risulta neppure che l'ARPA Sardegna abbia effettuato verifiche e fornito indicazioni sui rischi derivanti dalla rumorosità prodotta dallo stabilimento e dalle prove di scoppio.

Si è pertanto richiamata la Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE - Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000 - la quale afferma la necessità di rispettare il principio di precauzione e prescrive che gli obiettivi di conservazione debbano prevalere sempre in caso di incertezza.

Su tale motivo di impugnazione manca, come detto, la pronuncia del TAR Sardegna. Si insiste pertanto nell'accoglimento di esso o si chiede, in alternativa, che questo Ecc.mo Consiglio di Stato, stante la mancata pronuncia del TAR sul punto, voglia annullare con rinvio al Giudice di prime cure.

M) VIOLAZIONE DI LEGGE (DELIBERA G.R. N. 45/24 DEL 27.9.2017, ART. 174 TRATTATO U.E., ART. 3-TER, D.LGS. 152/2006). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Il punto Punto 36) della sentenza impugnata non convince.

Nel richiamare quanto già eccepito nei motivi precedenti circa l'erroneità della decisione in merito alla natura dell'impianto RWM e della produzione che in esso viene effettuata, occorre ribadire che la delibera G.R. n. 3/26 del 15.1.2019 viola il punto 5.6.

dell'allegato A1 della delibera G.R. Sarda n. 45/24 del 27.9.2017, il quale ha ad oggetto non solo gli impianti chimici integrati, ma anche *"le unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di esplosivi"*. Quindi anche nella contestata ipotesi in cui si volesse negare che nei siti in esame si svolga produzione mediante processi di trasformazione chimica, è indubitabile che in essi si fabbrichino esplosivi, come ampiamente rilevato.

Quanto in particolare al Campo prove R140, è la stessa Soc. RWM, negli atti versati nella procedura, ad affermare che in esso si dovranno svolgere i test esplosivi sia delle materie prime esplosive impiegate nella produzione, sia degli esplosivi di tipo PBX realizzati nei nuovi reparti R200 ed R210 (All. 34, fascicolo di primo grado). **Non vi è pertanto dubbio che tale struttura sia funzionalmente connessa alla produzione bellica dello stabilimento.**

Il primo giudice si limita invece a reiterare il motivo già rigettato sulla natura chimica dello stabilimento. Sennonché la delibera n. 45/24 menzionata richiede la VIA, a prescindere della natura delle trasformazioni delle materie prime utilizzate, per la produzione di esplosivi della gamma PBX. Il TAR non spende una sola parola su detto provvedimento, liquidando la censura di parte ricorrente in maniera sbrigativa ed erronea, limitandosi semplicemente a richiamare la CTU.

Invece un attento esame delle linee guida dell'Unione Europea di

cui al "Documento della Commissione Europea denominato *Interpretation of definitions o project categories of annex I and II of the EIA Directive*" (punto 2, pagine 10 e 11, All. 10 del fascicolo di primo grado della RAS) che l'Amministrazione Regionale avrebbe posto a fondamento della delibera G.R. n. 3/26 del 15.1.2019 dimostra chiaramente che **la produzione di esplosivi di tipo PBX da parte della soc. RWM rientra pienamente all'interno della categoria degli impianti chimici integrati.**

Il TAR, richiamando la Monografia Istruttoria per il Campo Prove R140, giunge invece a una conclusione opposta senza tuttavia entrare nel merito delle contestazioni degli odierni appellanti, i quali hanno dimostrato gli interventi della soc. RWM si inseriscono in un piano complessivo ed organico di investimenti, di espansione e potenziamento degli impianti; le nuove parti dello stabilimento sono funzionalmente connesse tra loro e al resto dello impianto già esistente; nello stabilimento si svolge attività di «*produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di esplosivi*», come indicato al punto 5 dell'Allegato A1 alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/24 del 27.9.2017.

In conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal primo giudicante, l'impianto avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA

non solo con riferimento ai singoli interventi, ma anche nel suo complesso. Inoltre, alla luce della disciplina sopra richiamata, esso avrebbe dovuto essere assoggettato al regime della Autorizzazione Integrata Ambientale.

N) VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 152/2006, DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 18.4.2005, D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59, L. 35/2012). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nei punti da 37) a 40) della sentenza impugnata il TAR Sardegna ammette che – come sostenuto dai ricorrenti - la previsione del D.P.R. 13.3.2013, n. 59, recante il Regolamento per la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, si applica solo alle piccole e medie imprese. Ma ritiene tardiva l'impugnazione da parte dei ricorrenti dell'AUA adottata in favore della soc. RWM, in quanto sarebbe stata conosciuta fin dal Provvedimento Unico 82/2018 con il quale è stata autorizzata la realizzazione dei Reparti R200 e R210.

Tuttavia il primo giudicante omette di considerare che nel predetto atto l'AUA era richiamata unicamente nei suoi estremi. Tale circostanza non è sufficiente a far decorrere il termine per l'impugnazione in quanto la mera conoscenza dell'esistenza di un atto non comporta la possibilità di apprezzamento della sua lesività.

Peraltro si ribadisce che i ricorrenti hanno sempre lamentato di

non aver mai avuto accesso ai documenti della procedura, tra cui la stessa AUA.

Il TAR afferma che Italia Nostra, in alcune note, aveva fatto espresso riferimento a detto atto. Tuttavia il richiamo è stato solo di natura formale ed effettuato al fine di segnalare che l'AUA non era sufficiente a consentire alla soc. RWM di svolgere la propria attività, segnalando che invece essa avrebbe dovuto dotarsi di AIA, viste le dimensioni dell'impianto. Non vi è mai stato quindi alcun cenno al contenuto dell'AUA.

E' principio basilare del diritto amministrativo quello secondo cui il termine per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo. Sapere semplicemente che un provvedimento esiste non è sufficiente a far decorrere i 60 giorni per proporre il gravame.

La questione, dunque, annullata sul punto la sentenza impugnata, deve da questo Ecc.mo Collegio essere trattata nel merito.

A tal proposito si rileva che lo stabilimento RWM Italia di Domusnovas-Iglesias non possiede i requisiti di cui al predetto D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in quanto:

- non è una Piccola o Media Impresa. L'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18.4.2005 definisce come tali le attività «*che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro*». **La**

soc. RWM ha un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e, all'atto della proposizione del ricorso, superava i 250 dipendenti (All. 18b, fascicolo di primo grado);

- nello stabilimento di Domusnovas-Iglesias **la produzione di esplosivi di tipo PBX avviene attraverso un processo chimico** sulla base di quanto già più volte rilevato nel presente atto. Il D.Lgs. 152/2006 prevede la VIA obbligatoria per le industrie che producono esplosivi, ove siano inquadrabili nella categoria degli «*impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di esplosivi*» e prevede inoltre all'art. 6 comma 13 ed all'Allegato VII della parte seconda al punto 4.6 **l'assoggettabilità al regime dell'AIA obbligatoria per il solo fatto che si producano esplosivi**, a prescindere quindi dell'esistenza o meno di "varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro" o di una "produzione su scala industriale";

- la soc. RWM Italia, nei test esplosivi, distrugge sostanze esplosive e tale attività subirà un incrementato con la realizzazione del Nuovo Campo Prove 140, come già rilevato.

Alla luce di quanto sopra è evidente che non vi erano i presupposti per l'adozione di una Autorizzazione Unica Ambientale in favore della soc. RWM e la sentenza impugnata è del tutto erronea ed immotivata sul punto.

O) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, L. 241/1990, D.Lgs. 42/2004, ART. 15, 57 E 58, DELIBERAZIONE G.R. N. 22/3 DEL 24.5.2006 - NTA DEL PPR). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Nei punti da 41) a 42.1) il Giudice di primo grado, in maniera del tutto apodittica, afferma che, con riferimento al Nulla Osta paesaggistico impugnato, quanto contestato dai ricorrenti nei motivi aggiunti aveva già costituito oggetto di esame da parte del Servizio Tutela del Paesaggio. Tuttavia il TAR non entra ancora una volta nel merito delle censure.

il primo giudice ammette che il nulla osta del Servizio Tutela del paesaggio della RAS prot. n. 37479/CA.CI del 3.10.2018 sia sindacabile per manifesta illogicità. Sennonché il parere favorevolmente rilasciato dal competente Servizio regionale, nella parte dedicata alla "Descrizione dell'intervento e dell'inserimento nel contesto", delinea un intervento di radicale trasformazione del sito. Certo il giudice non può sostituire la sua valutazione a quella dell'organo tecnico, ma risulta palesemente illogica l'affermazione secondo cui gli interventi richiesti dalla soc. RWM siano coerenti con il contesto, caratterizzato da una intonsa macchia mediterranea.

Per comprendere la superficialità della sentenza si consideri che, come precisamente rilevato nei motivi aggiunti, l'area interessata dall'intervento è classificata quale zona di notevole interesse

pubblico ai sensi dell'art. 142, D. Lgs. 42/2004, in quanto localizzata in parte all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri del Rio Gutturu Mannu e pertanto era necessario l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica; ricade poi in area di tutela del Piano Paesaggistico Regionale nell' "Ambito N° 7 Bacino Metallifero" ed è classificata come area boschiva; ricade all'interno del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna; rientra fra le Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale previste dall'art. 57, NTA del PPR, il quale vieta l'alterazione delle caratteristiche essenziali dei beni identitari.

Tutte queste censure sono di per sè sufficienti a determinare l'elemento della carenza e della manifesta illogicità circa il N.O. del Servizio Tutela del Paesaggio della RAS in considerazione del fatto che tutti i vincoli sopra indicati semplicemente non sono stati considerati e l'istruttoria svolta dall'Amministrazione regionale è stata totalmente carente. Tutto ciò in una vicenda nella quale l'intervento proposto dalla soc. RWM è idoneo ad alterare notevolmente le caratteristiche essenziali del bene identitario, il quale risulterà gravemente ed irrimediabilmente modificato dal movimento terra, dagli altipiani, dai volumi di enormi proporzioni, dalle modifiche alla morfologia del terreno che **faranno perdere al territorio l'originario carattere e non possono essere certo mitigate con la piantumazione di essenze arboree.**

Anche sul punto, dunque, superato lo schermo della insindacabilità, va dichiarata la manifesta illogicità del parere nella parte in cui ritiene compatibili con il contesto la realizzazione di bunker, di terrapieni, di tunnel e la creazione di una viabilità ad hoc.

* * * * *

Nel punto 42.2) della sentenza impugnata il TAR Sardegna afferma che la Soprintendenza ha omesso di adottare un provvedimento espresso nel termine di 45 giorni e che, in conseguenza, si sono verificati gli effetti del parere positivo.

Sul punto si consideri in primo luogo che detta amministrazione è, o comunque può essere, stata condizionata dal parere positivo dell'Ufficio Tutela del Paesaggio il quale, alla luce di quanto rilevato in precedenza, è del tutto immotivato ed illegittimo.

Quanto rilevato poco sopra circa l'erroneità del Nulla Osta si riverbera pertanto anche sulla mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, la quale non è stata posta nelle condizioni di poter effettuare adeguatamente le verifiche di sua competenza.

Peraltro il TAR non chiarisce quale sia l'atto da cui risulti la ricezione da parte della Soprintendenza del N.O. rilasciato dal Servizio Regionale Tutela del Paesaggio. Ciò in quanto nessun documento di tal genere risulta depositato dalle controparti in primo grado.

La motivazione del TAR è pertanto sul punto assolutamente

apodittica e carente del dovuto approfondimento.

* * * * *

Nella parte 42.3) il TAR raggiunge il massimo livello di apoditticità. Il primo giudice non dice nulla e non motiva alcunchè, richiamando le considerazioni già svolte.

Al contrario né la relazione tecnica allegata al N.O., né tantomeno il primo giudicante, chiariscono gli elementi della compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto di richiesta da parte della soc. RWM Italia. In particolare il TAR non specifica in che termini il N.O. consenta di inserire i Reparti R200 e R210 *"in maniera armonica"* nell'ambiente circostante. E del resto non potrebbe essere diversamente, posto che essi consistono in una struttura edilizia con una superficie coperta di 2.685,22 mq e volumi pari a 4.346,26 mc., che non possono essere certo mitigati con la piantumazione di essenze locali.

Il primo giudice si limita a richiamare apoditticamente la relazione tecnica senza tuttavia entrare nel merito di essa e considerare che in materia la giurisprudenza costante afferma che *«nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del*

rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio» (C.d.S., Sez. VI, sentt. 4899/2013, 4481/2013 e 2176/2016).

Anche per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata.

* * * * *

E altresì del tutto illogico il punto 42.4) della sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto affermato dal TAR, infatti, poiché l'area nella quale ricade l'opera è soggetta all'applicazione del PRG del 1980, il comma 5 dell'art. 15 delle NTA del PPR consente la riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l'esercizio di attività ricettive, agricole, produttive, già esistenti. **Non consente di certo la realizzazione di nuove costruzioni.** Ma se anche ciò fosse stato possibile, il comma 6 della predetta disposizione prevede la necessità di autorizzazione con delibera della Giunta Regionale, ciò che nel caso in esame è mancato del tutto e di cui la sentenza non dà minimamente conto.

Quanto al vincolo legato alla fascia di rispetto di 150 m. dal Rio Gutturu Mannu, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il TAR, in tale area non sono stati realizzati solo volumi tecnici. Dall'esame degli atti risulta infatti che alcune parti degli stessi Reparti R200 e R210 ricadono in tale fascia.

Ma vi è di più. Dalla planimetria dello stabilimento emerge

chiaramente che **all'interno della fascia di 150 m dal Rio Gutturu Mannu ricadono un gran numero di fabbricati e reparti produttivi, facenti parte sia della configurazione originale dello stabilimento, sia realizzati successivamente nel contesto del piano di potenziamento dello stabilimento**

(All. 117, fascicolo di primo grado).

La sentenza è quindi del tutto carente sul punto e da essa non risulta alcun esame approfondito della vicenda oggetto di causa.

P) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20, COMMA 9-BIS, N. 2, L. R. 45/1989, D.P.R. 380/2001, L.R. 23/1985). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Il punto 43) della sentenza impugnata non convince.

In relazione alla variante della qualificazione urbanistica dell'area, il primo giudicante richiama quanto affermato punti precedenti e dichiara che, ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 380/2001, l'intervento della soc. RWM rispetterebbe i parametri normativi.

Il TAR effettua un rimando pedissequo e privo di motivazione a quanto sostenuto dal Comune di Iglesias e dalla soc. RWM, senza entrare mai nel merito delle contestazioni contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti. Nel rimandare al motivo G) del presente appello si rileva che il primo giudice non affronta le censure mosse dagli odierni appellanti, i quali hanno correttamente rilevato che nel caso in esame deve trovare applicazione l'art. 11,

L.R. 23/1985 e s.m.i. che ha introdotto specifiche categorie funzionali con riferimento alle destinazioni d'uso. Considerata la natura produttiva, e quindi industriale, delle opere, alla luce del comma 8 della predetta norma, l'intervento avrebbe potuto essere autorizzato solo in presenza di verifica di compatibilità da parte del Consiglio Comunale con la zona urbanistica omogenea in cui esso si trova. Su tale questione il TAR è totalmente muto.

Nel caso che ci occupa, invece, l'area su cui sorge lo stabilimento RWM è passata dal zona bianca a zona D, in assenza di specifica delibera ed in un Comune nel quale lo strumento urbanistico non è stato adeguato al PPR. In tale situazione peraltro, ai sensi dell'art. 20, comma 9-bis, n. 2) L. R. 45/1989, sarebbe stata necessaria, preliminarmente, l'adozione da parte della Giunta Regionale di una delibera con la quale fosse dichiarato lo specifico interesse per la realizzazione dell'opera.

Di quanto sopra non vi è invece traccia agli atti della procedura, né la sentenza impugnata spende una sola parola sul punto.

Q) VIOLAZIONE DI LEGGE (L. R. 45/1989, D.P.R. 380/2001, L.R. 23/1985). ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, LACUNOSITÀ DELL'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI).

Anche nel punto 43.2) il TAR non entra nel merito della contestazione mossa dai ricorrenti nella censura G) dei motivi aggiunti.

In essa si è dimostrato che l'attività edilizia era già iniziata prima

che la soc. RWM avesse ottenuto le autorizzazioni per la realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210 e quindi era stato rilevato che la controinteressata avrebbe dovuto presentare istanza di accertamento di conformità o domanda di sanatoria, non certo richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo intervento.

Il TAR, richiamando la difesa della soc. RWM, afferma che le opere sarebbero state realizzate dalla controinteressata in forza del Provvedimento Unico del Comune di Iglesias n. 2 del 5.1.2018, recante l'autorizzazione alla realizzazione di scavi per la sistemazione esterna.

Sia tuttavia consentito rilevare che il predetto intervento è cosa ben diversa rispetto alla realizzazione di fondamenta, terrapieni protettivi e di tutte le altre opere documentate nelle fotografie depositate in giudizio (All. 65, fascicolo di primo grado). Si tratta di opere inequivocabilmente preordinate alla realizzazione dei Reparti R200 e R210, per i quali l'autorizzazione è stata ottenuta solo con il Provvedimento Unico 82 del 9.11.2018, adottato quindi molti mesi dopo rispetto all'inizio dei lavori.

Inoltre il Provvedimento Unico n. 2 del 5.1.2018 non localizza in alcun modo le aree di scavo all'interno dello stabilimento RWM, né tale indicazione è rinvenibile negli atti allegati dalle controparti in primo grado.

Anche sul punto la sentenza è del tutto lacunosa e deve essere riformata.

* * * * *

Per questi motivi e per quelli che verranno aggiunti in corso di causa, l'Associazione Italia Nostra, l'Unione Sindacale di Base per la Regione Sardegna e l'Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna ONLUS, rappresentate e difese come sopra,

C h i e d o n o

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia, in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 422/2020 resa dal TAR Sardegna, Sezione I, e, conseguentemente, annullare gli atti impugnati con il ricorso di primo grado e con i motivi aggiunti, ovvero annullare la sentenza impugnata con la formula di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.

* * * * *

Il presente atto d'appello è notificato, nei termini di legge, alle parti costituite nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 95, comma 2, c.p.a.

Ove il Presidente ritenga necessaria l'estensione del contraddittorio anche alle altre amministrazioni non costituite (Azienda Socio Sanitaria Locale (ASSL) Carbonia, Azienda Tutela Salute Sardegna, Provincia del Sud Sardegna, Consorzio Parco Geominerario, Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), si chiede, ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a, l'assegnazione di congruo termine.

* * * * *

Si allega copia conforme della sentenza del TAR Sardegna, Sezione I, n. 422/2020, pubblicata il 28.7.2020, e fascicolo di primo grado di cui si chiede la trasmissione.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002 si dichiara che la causa è di valore indeterminato e pertanto soggetta al pagamento del Contributo Unificato per l'importo di € 975,00.

Il difensore dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 136 c.p.c. ogni comunicazione al numero di fax 070485840, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata prof.avv.andreapubusa@pec.it.

Cagliari, 25.2.2021

Prof. Avv. Andrea Pubusa